

Pubblicato il 23/11/2016

N. 00333/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2010, proposto dal sig. Andrea Viaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Mendogni e Francesco Mazzoni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Mazzoni in Parma, borgo Antini 3;

contro

Comune di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Carrani, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Regale, 24;

nei confronti di

sig. Marco Ghirardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bassi, Fulvio Villa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annalisa Bassi in Parma, Strada Repubblica 56;

per l'annullamento

- a) del verbale della commissione esaminatrice del 10 giugno 2010, con il quale a seguito della correzione degli elaborati scritti è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 19/30;
- b) dei verbali della commissione esaminatrice: senza data, nel quale viene preso in esame l'elenco degli ammessi alla selezione e la presenza di eventuali incompatibilità; del 21 aprile 2010 relativo peraltro ad una "seduta comune" di tutte le commissioni relative ai concorsi per avanzamenti verticali indetti dal Comune di Parma; del 27 maggio 2010 (prova scritta); del 28 giugno 2010 (prova orale); del 5 luglio 2010 (prova orale e definizione della graduatoria);
- c) della deliberazione della Giunta Comunale n. 406 del 1.4.2010, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione esaminatrice per la selezione interna-progressionione verticale per 4 posti di funzionario tecnico (cat. giur. D3);
- d) del giudizio relativo alla prova scritta effettuata il 27 maggio 2010, assegnato nella seduta n. 3 del 10 giugno 2010;
- e) del provvedimento o provvedimenti di approvazione della graduatoria finale e di nomina dei vincitori della selezione, attualmente non conosciuti;
- f) del provvedimento di ammissione dei candidati del Dirigente del Servizio Personale del Comune di Parma del 29 marzo 2010 n. 56907.111.1.44/13;
- g) di ogni atto o provvedimento presupposto, conseguente o

comunque connesso, anche attualmente non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e del sig. Marco Ghirardi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 25/09/2010 e depositato il successivo 4 ottobre, il sig. Andrea Viaro impugna gli atti della procedura di selezione per la copertura di 4 posti di funzionario tecnico (cat. giur. D3) alla quale ha partecipato con esito negativo, essendo stato escluso dalla prova orale per non avere ottenuto il punteggio minimo richiesto nelle prove scritte.

Avverso gli atti meglio descritti in epigrafe il ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001, dell'art. 9 d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, dell'art. 17 del Regolamento per l'accesso agli impieghi e incarichi di lavoro del Comune di Parma, dei principi di imparzialità e buon andamento di

cui all'art. 97 Cost., in quanto non sarebbe stato riservato alle donne un terzo dei posti di componente della Commissione d'esame, ed inoltre i membri della Commissione avrebbero, a dire del ricorrente, competenze parziali nelle materie oggetto del concorso;

2) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti, che sarebbe desunto dal punteggio negativo ottenuto nelle prove scritte in materie nelle quali vanta una significativa esperienza;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il solo punteggio numerico alle prove scritte non consentirebbe di comprendere le ragioni del giudizio.

Il 10 novembre 2011 si è costituito il Comune che ha eccepito la carenza di giurisdizione del Tribunale adito e la mancata impugnazione della graduatoria definitiva affissa all'Albo pretorio il 7 luglio 2010, oltre a controdedurre ai motivi di doglianza.

Il 17 febbraio 2012 si è costituito anche il controinteressato sig. Marco Ghilardi il quale, oltre a resistere nel merito, ha, anch'egli, eccepito il difetto di giurisdizione e l'omessa impugnativa della graduatoria definitiva.

Sono seguite altre memorie.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dal disporre

l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri vincitori della graduatoria a fronte di censure che investono l'intera procedura concorsuale.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Comune e dal controinteressato.

L'eccezione è infondata.

Emerge dal bando che la selezione, per quella che viene definita "progressione verticale" dallo stesso avviso, è aperta anche a coloro che provengono dall'area C. Ne consegue che non può trattarsi di progressione orizzontale, a nulla rilevando la circostanza che ad essa partecipino anche coloro che hanno posizione D1 o D2, in quanto comporta passaggio di area.

Il ricorrente, inoltre, espressamente impugna la graduatoria finale e notifica il gravame in data successiva alla pubblicazione di detta graduatoria anche al controinteressato ultimo dei vincitori. Non vi è pertanto ragione per ritenere omessa l'impugnativa dell'atto finale del procedimento.

Anche questa eccezione deve quindi essere respinta, poiché infondata.

Con la prima censura del primo motivo il ricorrente lamenta la mancata presenza della componente femminile nella commissione di concorso, prevista dall'art. 9 del d.p.r. 487/94 e dall'art. 17 del Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi.

La censura è infondata.

La normativa sulle pari opportunità, come prevista anche dall'art. 57 d.lgs. 165/2001, è preordinata a garantire nel senso più ampio le possibilità di occupazione femminile, sicché la sua violazione non può venir contestata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa. In assenza di una esplicita disposizione normativa che preveda il contrario, la violazione della normativa di settore non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile (Cons. Stato, Sez. V, 3240/2015 e Sez. VI, 27-12-2006, n. 7962).

Nel caso in esame del mancato rispetto della normativa sulla quota di componenti femminili nella Commissione d'esame si duole un concorrente di sesso maschile, il quale non è il titolare del bene tutelato dalla previsione, né allega circostanze di fatto in base alle quali tale composizione avrebbe avuto effetti discriminanti sulla valutazione delle sue prove d'esame.

La censura va, quindi, respinta, poiché infondata.

Con la seconda censura del primo motivo denuncia l'insufficiente competenza dei membri della Commissione, in quanto assume che abbiano competenza "del tutto settoriale e parziale".

La censura non è fondata.

L'art. 35, co. 3, lett. e), d.lgs. n. 165 del 2001, tra i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, indica la "composizione delle commissioni

esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

L'art. 9, co. 2, d.P.R. n. 487 del 1994, analogamente, stabilisce che “le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime ...”.

Non essendo contestato che si tratta di Dirigenti Responsabili dei Settori di attività di cui alle materie d'esame, la loro esperienza e correlative conoscenze, appaiono congrue alla natura della prove della selezione di cui si tratta, dovendo la qualifica di esperto in un settore specifico essere vagliata con riferimento alla procedura concorsuale di riferimento (cfr. tra le altre Tar Campania, VI 04161/2016; Tar Lombardia III 01249/2015).

Le censure del ricorrente arrivano a pretendere una significativa esperienza di ogni componente in tutti i settori di attività coinvolti dalle materie di esame, il che non è quanto prevedono le norme richiamate. Ciò che rileva nel caso in esame è comunque la competenza della Commissione che, nel suo complesso, copre l'arco delle diverse materie d'esame per avere al suo interno esperti “nelle

materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari dell'amministrazione(e)", ivi compresa la significativa presenza di un componente esperto in selezione del personale, atteso che di questo si tratta.

Con il secondo motivo contesta il punteggio ottenuto nelle prove scritte in quanto inspiegabile a fronte della significativa esperienza maturata in almeno due delle tre materie d'esame.

Il motivo è infondato.

Premesso che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile, vizi che risultano insussistenti a fronte della prospettazione di parte ricorrente.

La Commissione, peraltro, nell'attribuzione del punteggio numerico si sarebbe attenuta ai criteri predeterminati nella deliberazione del 27/5/2010, comprendenti l'uso corretto della lingua italiana, logicità e coerenza nell'esposizione, attinenza della risposta al quesito, capacità di sintesi, correttezza e completezza della risposta rispetto ai quesiti posti.

I criteri sopra evidenziati confermano che le competenze che

possono emergere nelle prove scritte non sono un automatico risultato dell'esperienza maturata in un determinato settore, atteso che la prova scritta richiede capacità e competenze peculiari che attengono, oltre alla padronanza di un determinato lessico, anche alla capacità di teorizzazione dei processi.

A ciò aggiungasi che la giurisprudenza assolutamente prevalente, dalla quale il Collegio non vede ragione per discostarsi, ha chiarito che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame (in mancanza di una contraria disposizione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr. da ultimo, Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2015, n. 5639).

Ne consegue l'infondatezza anche del terzo motivo di doglianza.

Per quanto sopra osservato i provvedimenti impugnati vanno esenti dalle censure articolate nel ricorso che, per l'effetto, deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO